

CODICE ETICO-DEONTOLOGICO ASSOCIAZIONE IPIS

Articolo 1

- 1.1 Il presente Codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'Associazione " Insieme Professionisti Igiene e Sicurezza ".
- 1.2 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o , comunque, ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.
- 1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esplicative degli obblighi generali e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai soci o collaboratori a qualsiasi titolo (art. 1175 e 1375 cod.civ.).
- 1.4 Il presente codice sarà reso conoscibile ai nuovi soci o a terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dall'associazione ; sarà divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.

Articolo 2

- 2.1 l'Associazione provvede, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:
 - a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni;
 - b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
 - c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Articolo 3

- 3.1 Il perseguimento dell'interesse dell'Associazione non può mai giustificare una condotta contraria alle norme di legge dello Stato Italiano e alle disposizioni del presente codice.

Articolo 4

- 4.1 E' vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.
- 4.2 Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.
- 4.3 Nello svolgimento di ogni attività, l'associazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui ai commi 3, 4 dell'art.1.
- 4.4 Fra le ipotesi di conflitto d'interesse rientrano i casi in cui uno dei soci operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello dell'associazione e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

Articolo 5

- 5.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla associazione, che è tenuta ad adottare nell'esercizio della sua attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei suoi soci o collaboratori.
- 5.2 L'associazione garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

Articolo 6

- 6.1 L'associazione non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato; non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- 6.2 Eventuale personale dipendente sarà assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazioni delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Articolo 7

- 7.1 I soci o i soggetti di cui ai commi 3, 4 dell'art.1 non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi dell'associazione, anche a seguito di illecite pressioni.
- 7.2 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informare subito il proprio Presidente o chi per lui.

Articolo 8

- 8.1 Ogni socio, è tenuto ad ottemperare ,con diligenza e lealtà, agli obblighi, al rispetto e alla tutela dei beni dell'associazione attraverso comportamenti responsabili e conformi al presente codice e alla legge italiana ed europea.
- 8.2 I soggetti di cui ai commi 3, 4 dell'art.1 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'associazione loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.
- 8.3 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi o di consulenza.

Articolo 9

9.1 I soci ed eventuali collaboratori o dipendenti si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 10

10.1 L'Associazione "Insieme Professionisti Igiene e Sicurezza" non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.

10.2 Ogni violazione costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art.7 della L.20 maggio 1970, n.300 agli art.2119 e 2106 del Cod. Civ., al DLgs, 8 giugno 2001,n. 231.

10.3 Ogni violazione da parte di collaboratori,di lavoratori autonomi e in genere di collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.